



Comune di

**CAMPOBELLO DI
MAZARA**

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
Articolazione Interna del Comune di Campobello di Mazara
Iscritto al n. 174 della Sezione B
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
"IL FUTURO OLTRE LA CRISI"**



**Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento "Il Futuro
Oltre la Crisi" Iscritto al n. 174 della Sezione B del Registro Organismi del
Ministero della Giustizia**

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

ED IN SUBORDINE

RICHIESTA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI

ER ART. 14 – TER LEGGE N. 3/2012

RICHIEDENTI:

Monachino Giovanni

La Vecchia Gioacchina Elena Irene

Via Giovanni Paolo II n.39

Castelvetrano (TP)

LEGALE DEI RICHIEDENTI:

Avv. Giuseppe Bentivegna

Via G. Sciuti n. 180

Palermo

Pec:giuseppe@pec.bentivegna.it

GESTORE NOMINATO:

Avv. Carmela Lo Bue

Via Nicolò Tommaseo n. 36,

Alcamo (Tp)

Pec: lobue.carmelaocc@pec.it

PIANO DEL CONSUMATORE

Redatto ai sensi della Legge 27 gen. 2012 n. 3 art. 7 comma 1 bis
ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla legge 17 Dic. 2012 n. 221

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

La sottoscritta Avv. Carmela Lo Bue, in qualità di Gestore della Crisi nominato, dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice etico dell 'Organismo "Il Futuro Oltre la Crisi";
- la non sussistenza, riguardo alla propria persona, di condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse.

PREMESSO

- Che con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. "Decreto Ristori", il legislatore, con l'art. 7-bis, ha introdotto il c.d. "sovraindebitamento familiare" per il quale i membri della stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune;
 - Che il sovra indebitamento degli istanti presenta le caratteristiche di cui sopra e che, pertanto la seguente proposta è stato articolata come "Piano familiare".
- che i Sig.ri:
1. **Monachino Giovanni** nato il 16/11/1959 a Castelvetro (TP) cod. fisc. MNCGNN59S16C286Z;
 2. **La Vecchia Gioacchina Elena Irene** nata il 28/08/1967 a Castelvetro (TP) cod. fisc.

LVCGCH67M68C286N, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bentivegna per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versano, hanno presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "Il Futuro Oltre la Crisi" del Comune di Campobello di Mazara, istanza per il Piano del Consumatore ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis della Legge 3 2012;

- che gli istanti intendono avvalersi dei benefici della L. 3/2012 come da definizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. b) *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
- che gli istanti hanno dichiarato di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste, nè che abbiano fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della L. 3/2012;
- che il Referente dell' Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha nominato il sottoscritto Gestore della Crisi nella procedura di cui all'oggetto.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento e per esso il Gestore della Crisi incaricato, ha provveduto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 legge 3/2012, ad adempiere alle prescrizioni in esso contenute.

Tanto premesso si rassegna la seguente.

RELAZIONE EX ART. 9, COMMA 3 - BIS, LEGGE N° 3/2012

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta, ad esito delle analisi condotte, ha convocato gli istanti per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto la presente.

I ricorrenti hanno prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare (Tabella n. 2), composto da n.2 persone. (Tabella n.1), ciò al fine di individuare quel delta differenziale, tra il reddito percepito e le uscite mediamente sostenute, da rendere disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Composizione nucleo familiare (Tabella n. 1). All. 2

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
Monachino Giovanni	Castelvetrano (Tp)	16/11/1959	Marito
La Vecchia Gioacchina Elena Irene	Castelvetrano (Tp)	28/08/1967	Moglie

Elenco delle spese mensili del nucleo familiare (Tabella n. 2). All. 3

Spese mensili del nucleo familiare	
Tipologia di spesa	Importo in euro
Vitto e Vestiario	500,00 €
Utenze domestiche (luce, gas, acqua, linea telefonica,condominio)	180,00 €
Spese sanitarie (medico-farmaceutiche, specialistiche)	300,00 €
Spese Automobile ordinarie	150,00 €
Altro (spese fortuite)	100,00 €
Totale	1.230,00 €

È agevole rilevare come le spese sostenute dal debitore e dalla sua famiglia risultino essere ben al di sotto del dato ISTAT, che per famiglie di analoga composizione e sul medesimo territorio di riferimento riporta un importo minimo di € 1.969,27

Alla luce delle superiori considerazioni, in conclusione, si può affermare come il nucleo familiare affronti le proprie necessità di vita in armonia ed in modo del tutto prudentiale rispetto ai redditi percepiti, destinando gli stessi alle spese strettamente necessarie ad assicurare loro uno stile di vita dignitoso.

Fonti di reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio

Reddito Monachino Giovanni. All. 5

Mese	Cedolino pensione
Febbraio	1.293,12 €
Gennaio	1.309,07 €

Reddito La Vecchia Gioacchina. All. 19

Mese	Importo busta paga
Gennaio	946,18 €
Novembre	934,95 €
Dicembre	957,63 €

I redditi di cui sopra sono costituiti rispettivamente, dalla pensione del sig. Monachino per lo svolgimento della pregressa attività come capo squadra dei Vigili del Fuoco e dallo stipendio della sig. La Vecchia per l'attività lavorativa esercitata presso il Comune di Castelvetrano.

Sulla base di quanto esposto la porzione di reddito complessivo disponibile da destinare al pagamento della massa debitoria, detratto il diritto al dignitoso tenore di vita, è pari ad **euro 1.009,30**

Tabella n. 3

Reddito complessivo mensile del nucleo familiare	2.239,30 €
Elenco spese mensili dichiarate dall'Istante	1.230,00 €
Reddito Disponibile	1.009,30 €

Beni mobili registrati All. 30

I debitori possiedono un singolo bene mobile registrato:

1. Volkswagen Golf 4° serie anno 1998 e targata AX056CH.

Si osserva come si tratti dell'unica autovettura a disposizione della famiglia, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana, pertanto, considerata la data di immatricolazione nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della vendita sarebbe di scarso valore ed ininfluente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria.

Beni Immobili: All. 6, 20

Dalla consultazione catastale effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, si rilevano i seguenti beni di proprietà dei debitori ricorrenti.

<i>Fabbricati</i>										
Indirizzo	Titolarità	Quota	Fogl.	Part.	Sub	Cat.	Class.	Vani	Rendita	Valore
Via Giovanni Gandolfo snc, P T-1, Castelvetro (TP)	La Vecchia Monachino	1/1	36	1465	10	A/2	7	7,8	561,65	120.540,00
Contrada Belvedere, PT-1S Castelvetro (TP)	La Vecchia Gioacchina	1/5	82	34	13	A/3	4	7	263,91	26.400,00
Via SD 17, 18 PT-1-2 Castelvetro (TP)	La Vecchia Gioacchina	1/5	177	350	2-3	A/3	9	9	438,99	15.554,00

Il valore dei beni immobili è stato determinato sulla scorta delle tabelle fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate – (OMI) per i quali ci si è avvalsi prudenzialmente dei valori medi.

Ai fini della nostra trattazione riporteremo il valore complessivo dei beni composto, per il sig. Monachino, esclusivamente dal 50% del valore dell'immobile di via Giovanni Gandolfo in Castelvetro, e per la sig.ra La Vecchia, dal 50% del suddetto immobile più la quota di 1/5 dei beni immobili di famiglia come quantificato nella tabella di cui sopra.

Si evidenzia, altresì, che per i beni di esclusiva proprietà della sig.ra La Vecchia Gioacchina il valore indicato si riferisce alle rispettive quote di proprietà del debitore istante e non al complessivo valore

patrimoniale di detti beni.

Pur tuttavia, va tenuto nel debito conto che il reale valore di mercato delle quote indivise di beni appartenenti alla sig.ra La Vecchia è certamente ben lontano dalla mera frazione aritmetica del valore complessivo, stante la poco o nulla "appetibilità commerciale" di una singola quota di proprietà indivisa.

Pertanto:

Il valore complessivo dei beni di titolarità del sig. Monachino è pari ad euro 60.270,00

Il valore complessivo dei beni di titolarità della sig. La Vecchia è pari ad euro 102.224,00

Elenco Creditori dei ricorrenti:

Denominazione	Pec
O.C.C. "Il Futuro Oltre la Crisi"	occ.campobellodimazara@pec.it
Avv. Giuseppe Bentivegna	giuseppe@pec.bentivegna.it
Comune di Castelvetro	mgrimaldi@pec.comune.castelvetro.tp.it
Intesa Sanpaolo S.p.A	info@pec.intesasanpaolo.com
Penelope SPV SRL	intrumitaly@pec.intrum-italy.it
Riscossione Sicilia SpA Trapani	direzioneprovincialetp@pec.riscossionesicilia.it
IW Bank spa	iwbank@pecgruppoubi.it
Condominio il Girasole (Arca multiservice)	-

Elenco debiti

Preliminarmente si evidenzia che, anche se per ragioni di maggiore trasparenza e chiarezza si è preferito distinguere nominativamente per i due coniugi Monachino/La Vecchia le rispettive posizioni debitorie, gli stessi risultano coniugati in regime di comunione dei beni, dovendosi pertanto ritenere che, a prescindere dalle formali imputazioni dei rispettivi debiti, siano reciprocamente e solidalmente responsabili nei confronti della massa creditoria.

Il nominato Gestore ha proceduto a richiedere a mezzo p.e.c certificazione del credito vantato a ciascun creditore. (All. 36 ss)

Si riproduce l'elenco delle precisazioni pervenute, rilevando che, nei casi di mancato riscontro da parte del ceto creditorio formalmente interpellato, si è provveduto attraverso l'importo debitorio risultante dalle banche dati ufficiali (Crif All. n.7 e n. 21, C.R All. n.8 e n. 22) e/o attraverso la documentazione fornitaci dai proponenti.

Monachino Giovanni

Creditori	Tipo prodotto	Privilegio	Ordine di soddisfo	Importo debito residuo
O.C.C. "Il Futuro Oltre la Crisi"	Competenze Organismo	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	1	3.800,00 €
Avv. Giuseppe Bentivegna	Assistenza legale procedura di sovraindebitamento	Prioritari	1	750,00 €
Comune di Castelvetro	Tari 2014-2020	Privilegio generale	2	2.690,00 €
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Mutuo Ipotecario (1/2)	Ipotecario	2	90.668,53 €
Penelope SPV SRL	Prestito Personale	Chirografo	3	12.647,84 €
Condominio Il Girasole	Quote non saldate (1/2)	Chirografo	3	129,29 €
Totale				110.685,66 €

La Vecchia Gioacchina

Creditori	Tipo prodotto	Privilegio	Ordine di soddisfo	Importo debito residuo
O.C.C. "Il Futuro Oltre la Crisi"	Competenze Organismo	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	1	1.400,00 €
Avv. Giuseppe Bentivegna	Prestazione professionali	Prioritari	1	750,00 €
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Mutuo Ipotecario (1/2)	Ipotecario	2	90.668,53 €
Riscossione Sicilia SpA Palermo	Tributi iscritti a ruolo	Privilegio generale	2	83,55 €
IW Bank spa	Condanna alle spese di giudizio	Chirografo	3	20.148,34 €
Condominio Il Girasole	Quote non saldate	Chirografo	3	129,29 €
Totale				113.179,71 €

Orbene, dalle tabelle su esposte si rileva come l'esposizione debitoria più significativa per entrambi i ricorrenti sia rappresentata dal mutuo ipotecario contratto congiuntamente dai due coniugi con Intesa San Paolo nel 2007 (All. 12), lo stesso risulta oggi oggetto di esecuzione coattiva su istanza della Intrum Italy S.p.A. quale procuratrice di Intesa Sanpaolo (All. 13 e All. 17), per un debito residuo complessivo pari ad euro 181.337,05.

Il debito relativo al predetto mutuo, ai fini di una più agevole comprensione e facilità nella ripartizione rateale prevista dalla presente proposta, risulta imputato ad entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno, tenendo comunque conto che gli istanti/debitori risultano cointestatari, oltreché in regime di comunione dei beni e sono, quindi, solidalmente obbligati all'adempimento integrale del mutuo de quo e pertanto non poteva essere imputato interamente ad uno dei debitori.

Per quanto concerne il debito su sentenza della sig.ra La Vecchia nei confronti della IWBank questo trae origine da vicende del tutto singolari che hanno coinvolto la famiglia Monachino/La Vecchia e per le quali ci si riserva una più ampia e dettagliata descrizione nel paragrafo sulle cause del sovra indebitamento.

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Nel dettaglio allegata alla presente:

1. Documenti di identità degli Istanti;
2. Certificato Stato di Famiglia;
3. Elenco spese nucleo familiare auto dichiarato;
4. Modello 730/2018-19-20 La Vecchia e Monachino;
5. Cedolino pensione Gennaio-Febbraio 21 Monachino;
6. Visura catastale Monachino;
7. Crif Monachino;
8. Centrale Rischi Banca d'Italia Monachino;
9. Estratto di ruolo emesso da "Riscossione Sicilia" Monachino;
10. Precisazione del credito Agenzia delle Entrate Monachino;
11. Precisazione del credito Comune di Castelvetro Monachino;
12. Copia contratto di mutuo Intesa San Paolo;
13. Atto di precetto Intrum Italy S.p.A 2020;
14. PA04;
15. Documentazione sanitaria Monachino;
16. Intimazione di pagamento Intrum Italy (Fin. Intesa San Paolo);
17. Atto di pignoramento immobiliare Intesa San Paolo;
18. Sospensione esecuzione Immobiliare n. 85/2020
19. Buste paga La Vecchia Novembre – Gennaio 21;
20. Consultazioni Catastali La Vecchia;
21. Crif La Vecchia;
22. Centrale Rischi Banca d'Italia;
23. Estratto di ruolo emesso da "Riscossione Sicilia" La Vecchia ;
24. Precisazione del credito Agenzia delle entrate La Vecchia;
25. Precisazione del credito Comune di Castelvetro La Vecchia;
26. Sentenza n. 375/2019 Tribunale Ordinario di Marsala;
27. Atto di pignoramento mobiliare presso terzi IW Bank;
28. Decreto di citazione in giudizio fra.Ili Carpino;
29. Querela contro Carpino Giovanni;
30. Dichiarazione sostitutiva sul possesso di beni mobili registrati;
31. Casellario giudiziale La Vecchia;
32. Conteggio IWBank;

33. Atto d'acquisto immobile;
34. Sentenza n. 227/2008 di condanna della società Girasole;
35. Certificato ASP Diabete Monachino;
36. Pec richiesta certificazione del credito;
37. Visura Camerale "il Girasole 2005 s.r.l.";
38. Estratto conto Condominio;
39. Attestazione riguardo il mancato compimento di atti dispositivi La Vecchia;
40. Trascrizione compravendita cassetto fiscale Monachino.

Indicazione della cause del sovra indebitamento

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento, congiuntamente a quella direttamente acquisita dallo scrivente hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento.

Giova ripercorrere gli avvenimenti che hanno dato vita al peggioramento della condizione economico-finanziaria dei debitori ricorrenti.

Il 29/06/2007 i coniugi Monachino contraevano il mutuo ipotecario con l'istituto Intesa San Paolo, lo stesso, finalizzato all'acquisto della prima casa, contemplava il pagamento di una rata mensile pari ad euro 758,00 mensili cui si aggiungeva un importo di euro 69,00 a titolo di polizza assicurativa.

Orbene, *illo tempore*, entrambi i coniugi godevano di una stabilità economica che consentiva loro di poter adempiere con regolarità l'impegno finanziario assunto. **Il sig. Monachino, infatti, quale capo squadra dei Vigili del Fuoco, percepiva uno stipendio pari ad euro 1.600,00, cui si aggiungeva quello percepito dalla moglie (contrattista presso il Comune di Castelvetro a tempo determinato) di importo pari ad euro 900,00 mensili.**

Si relaziona circa il primo evento imprevisto e imprevedibile che ha contribuito ad aggravare la situazione debitoria complessiva: per l'immobile acquistato il 29/06/2007 la società "Girasole 2005 s.r.l" si era impegnata contrattualmente a definire le opere di ristrutturazione nonché a curare ogni adempimento necessario all'ottenimento dell'abitabilità dell'appartamento; la suddetta società nel 2007 non completava le opere e pertanto si rendeva inadempiente nei confronti delle obbligazioni assunte lasciando incomplete le opere per le quali si era impegnata e per le quali i coniugi Monachino avevano già provveduto al pagamento.

Al fine di fare valere i propri diritti i coniugi intentavano una causa risarcitoria e con sentenza n.192/2012 del Tribunale di Marsala – Sezione distaccata di Castelvetro la "Girasole 2005 s.r.l" veniva condannata al pagamento della somma di euro 12.000,00 a titolo di risarcimento danni e liquidazione delle spese giudizio.

I legali dei coniugi sconsigliavano di procedere al recupero forzoso delle suddette somme in quanto la società, a parere degli stessi, sarebbe stata insolubile e pertanto oltre al mancato recupero della somma stabilita in sentenza avrebbero sostenuto spese procedurali.

La società, infatti, seppur risultante formalmente attiva dalla visura camerale storica allegata alla presente

(all.37) è *non operativa* evidenziandosi il 2008 come anno di deposito dell'ultimo bilancio.

Ciò non di meno i coniugi hanno dovuto sostenere, oltre le spese legali e quelle di un consulente tecnico di parte, anche i costi di completamento delle opere di ristrutturazione ai fini dell'ottenimento dell'abitabilità, aggravando la loro posizione debitoria e portandoli nel periodo che va dal 2008 al 2011 a contrarre nuovi finanziamenti

Come preannunciato, il sig. Monachino prestava servizio come capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, un'attività, la cui natura usurante è oggi dibattuta, che lo ha esposto ad una forte componente di stress sino a condurlo nel 2012 ad un pensionamento anticipato per documentate problematiche di salute e con evidente riduzione dello stipendio.

Nel 2013, definitivamente, il Dipartimento Militare di Medicina Legale dichiarava il sig. Monachino **“inabile assoluto e permanente ad attività lavorative”**.

Invero, le problematiche di salute si manifestavano già a partire dal 2011, anno nel quale, assunta coscienza del disagio, il sig. Monachino decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche presso il centro di sanità mentale di Castelvetrano (ASP Trapani) in cui gli veniva diagnosticato un disturbo ciclotimico cronico grave e disturbo bipolare con conseguente sottoposizione a terapia farmacologica specifica. (All. 14,15,15-bis)

Il passaggio da mansioni di alta responsabilità alla stasi della vita domestica non concorrevano al miglioramento della condizione complessiva, anzi, comprometteva drasticamente gli equilibri familiari sia economico-finanziari (in ragione della riduzione dello stipendio, giunto ad euro 1.300,00) che, in maggior misura, quelli psicologici e relazionali di ciascun membro del nucleo familiare.

La patologia combinata alle difficoltà economiche incombenti (alla riduzione dello stipendio e all'aumentato importo delle rate da pagare si affiancava un incremento dei costi per la sottoposizione a visite specialistiche e acquisto di farmaci specifici) inasprivano il malessere generale del sig. Monachino, che finiva con l'estendersi a tutta la famiglia.

Post hoc, la famiglia al fine di risolvere definitivamente i propri problemi finanziari, onorando tutti gli impegni assunti, decideva di **investire i propri risparmi nel “FOREX” tramite dei Broker, i fratelli Carpino (ad oggi sotto procedimento penale)** i quali operavano nel territorio di Castelvetrano ed avevano raccolto i risparmi di numerosi investitori assicurando loro prospettive di guadagno particolarmente vantaggiose a fronte della garanzia di recuperare il capitale investito.

I coniugi decidevano di investire, dunque, un totale di circa € 115.000,00, importo derivante e dal TFR liquidato al sig. Monachino e dal ricavato dalla vendita di un piccolo immobile di famiglia a Selinunte (all. 40)

Il proposito che ha mosso all'investimento non è stato quello di accrescere i propri profitti, bensì quello di continuare i sacrifici fin qui fatti ed utilizzare il guadagno (gli interessi) per estinguere man mano i finanziamenti contratti negli anni precedenti (dal 2008 al 2011). Una volta estinti questi finanziamenti, riprendendo il capitale investito, avrebbero estinto anticipatamente il mutuo ipotecario, risolvendo definitivamente i loro problemi di natura economica, a tali conclusioni erano giunti in base alle aspettative generate dai broker Carpino i quali godevano sul territorio di un diffuso rapporto di fiducia con gli

investitori.

L'intendimento iniziale che li ha indotti ad investire era certamente più che virtuoso poiché rivolto ad un'estinzione preventiva delle obbligazioni contratte tra il 2008 ed il 2011 e pertanto era mosso da principi di economia domestica che non potevano prevedere che dietro questi broker vi fosse un disegno criminoso che avrebbe colpito numerosi investitori sul territorio.

Invero, nel primo periodo, i coniugi riuscivano a raccogliere i frutti dell'investimento, sicché, ottenuto l'importo sufficiente ad estinguere i prestiti pregressi richiedevano ai Broker la smobilitazione del capitale investito.

A riprova di ciò i prestiti personali dei coniugi (Compass, Findomestic e Santander), i cui importi mensili risultavano più sostenibili, nel 2013 venivano estinti attraverso i primi frutti dell'investimento, ad eccezione della cessione del V contratta con Conafi nel 2011 e conclusasi nel mese di Aprile c.a.

Orbene, **la richiesta di restituzione veniva totalmente disattesa con l'effetto che i coniugi Monachino oltre a non percepire ulteriori utili dall'operazione finanziaria realizzata perdevano anche il quantum originario investito, aggravando maggiormente il deficit economico-finanziario:** in sintesi, alla perdita del reddito promesso ma non più mantenuto si univa la perdita del capitale investito la cui smobilitazione avrebbe consentito ai coniugi di trascorrere una serena vecchiaia.

Nel 2014, in ragione del nocumento subito, la sig. La Vecchia decideva di denunciare i broker Carpino che li avevano truffati (All. 28, 29) e, al contempo dava mandato ad un legale di agire civilmente contro la IW Bank (banca attraverso la quale, a detta dei broker, operavano nel forex), al fine di far valere la responsabilità oggettiva dell'intermediario bancario.

Quest'ultimo giudizio aveva un esito inaspettato per gli odierni coniugi istanti, infatti il procedimento incoato si concludeva con l'integrale rigetto delle domande proposte dalla sig.ra La Vecchia, la quale, pertanto, risultava integralmente soccombente con la conseguente condanna alle spese processuali ed alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il tutto complessivamente quantificato in euro 19.959,13 (All.26).

Alla luce di quanto avvenuto **la IW Bank il 03/10/2020 procedeva a pignoramento presso terzi presso il datore di lavoro della Sig.ra La Vecchia.**

Tutte le diverse circostanze sopra menzionate, culminate con la truffa subita dai broker Carpino, che ha causato la perdita integrale del capitale che avrebbe dovuto garantire ai coniugi una vecchiaia più serena, hanno concorso, non soltanto all'aggravarsi delle complessive condizioni di sovra indebitamento, ma hanno avuto una diretta (e comprensibile) refluenza sul progressivo declino delle condizioni di salute psichica del sig. Monachino, ma anche su quella della moglie, sig.ra La Vecchia, conducendo entrambi alla necessità di ricorrere ad un costante supporto medico-psichiatrico.

Da questo momento (2013) si verificano i primi inadempimenti delle rate del mutuo ipotecario, corrisposte con regolarità fino a quel momento.

Giova sottolineare come all'epoca dei fatti la famiglia degli istanti fosse composta da quattro componenti e che, conseguentemente, le spese mensili risultassero maggiormente esose per le spese familiari per i figli rendendo la regolare corresponsione dei pagamenti ancor più faticosa.

Nel 2013 si realizzava la seguente condizione economica: rate per complessivi euro 1.097,00 (di cui euro 827,00 per il mutuo ipotecario ed euro 270 cessione del quinto del Sig. Monachino in favore di Conafi – oggi Bi Banca) e reddito netto mensile del nucleo familiare pari ad € 2.200.

La disponibilità residua mensile di € 1.103,00, considerate le spese mediche necessarie alle cure della patologia del Sig. Monachino e la presenza dei due figli, non era sufficiente al nucleo familiare per la sopravvivenza.

Nell'impossibilità di esimersi dal pagamento della cessione del V il cui prelievo avveniva automaticamente dalla pensione del sig. Monachino, il solo modo per sopravvivere economicamente era sospendere la corresponsione delle rate del mutuo.

A ragione di ciò, per il mutuo ipotecario è oggi pendente la procedura esecutiva R.G. n.85/2020 avanti la Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Marsala promossa da Intesa Sanpaolo, per il tramite della procuratrice Intrum Italy s.p.a., allo stato sospesa fino al 30/06/21.

In conclusione, nessun dubbio pare possa nutrirsi sul fatto che le scelte operate dai coniugi Monachino e La Vecchia si inseriscano in un contesto di tentativo, in buona fede, di adempiere a tutte le obbligazioni assunte a seguito dell'acquisto della casa di abitazione del nucleo familiare e a quelle assunte a seguito dell'inadempimento contrattuale della società Girasole 2005 S.r.l, ma che l'ulteriore evento impreveduto ed imprevedibile della truffa subita dal Sig. Carpino abbia vanificato ogni sforzo generando progressivamente un ~~grave~~ tale squilibrio economico-finanziario da non potere più onorare gli impegni assunti che ha ulteriormente aggravato le problematiche di salute del sig. Monachino, nonché successivamente quelle della moglie, generando una progressiva incapacità di assolvere puntualmente gli impegni finanziari assunti.

La diligenza dei debitori è stata valutata al momento della genesi del debito, ossia quando, per le condizioni poste, gli stessi, erano ragionevolmente convinti di potere fare fronte agli impegni economici assunti.

Sulla base di tali risultanze contabili gli istanti si trovano quindi in stato di sovra indebitamento, così come definito dall'art. 6 comma 2 L. 3/2012, e, pertanto, assoggettabili alle procedure ivi previste.

Solvibilità e meritevolezza dei debitori

La meritevolezza del consumatore assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L.3/2012, ossia l'accordo con i creditori, e la liquidazione dei beni, i quali ultimi non presuppongono alcuna valutazione sulla meritevolezza.

L'art 12-bis subordina l'omologazione del piano ad un giudizio di esclusione di due circostanze: a) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; b) che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovra indebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.

Nel caso che ci occupa pare non rinvenirsi alcuna delle due circostanze

Appare pacifico, infatti, come i debitori abbiano valutato opportunamente la propria capacità patrimoniale in rapporto alle obbligazioni assunte ma che, tuttavia, a causa delle vicissitudini sopra precisate si siano ritrovati nell'impossibilità di poterle adempiere.

In merito è significativo rilevare come, malgrado gli squilibri finanziari, i debitori siano riusciti ad adempiere regolarmente ed estinguere le obbligazioni meno esose.

Infatti, dalla prevista interrogazione sui dati presenti in- banca dati Crif – e Centrale Rischi di Banca d'Italia, non emergono dati rilevanti da ledere la meritevolezza degli istanti.

Si può quindi dedurre che gli istanti, sino alla data degli accertamenti, abbiano, seppur faticosamente, cercato di adempiere con regolarità le obbligazioni assunte.

Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

Con riguardo agli atti dispositivi compiuti dagli odierni istanti nell'ultimo quinquennio si rileva quanto segue:

La signora La Vecchia limitatamente all'arco temporale considerato non ha posto in essere alcun atto dispositivo del proprio patrimonio, si veda in proposito dichiarazione sostitutiva relativa al mancato compimento di atti dispositivi allegata alla presente, (all. 39).

Per il sig. Monachino, dai dati estrapolati dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, si evidenzia il compimento di un singolo atto dispositivo nel quinquennio pregresso.

Trattasi nello specifico della vendita di un piccolo immobile in contitolarità con la madre del Monachino e altri due fratelli.

Il bene immobile, ricevuto in eredità a seguito della morte del padre del sig. Monachino, è stato venduto in data 7/02/17 per un prezzo complessivo di 55.000,00 euro ed il ricavato suddiviso proporzionalmente tra i quattro eredi.

L'importo ricevuto dal Monachino, pari ad euro 9.000,00 è stato impiegato dallo stesso per far fronte alle richiamate difficoltà economiche e fabbisogni quotidiani in considerazione, peraltro, della presenza a quel tempo delle due figlie nel nucleo familiare.

Classi di credito

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfacimento dei crediti, i medesimi sono stati classati secondo la seguente tabella contemplando le rispettive cause legittime di prelazione.

Monachino Giovanni

Categoria di privilegio	Ordine di soddisfacimento	Importo
Prioritari ex art.13 co. 4-bis l.3/12, Costi procedura	1	4.550,00 €
Privilegio generale	2	2.690,00 €
Ipotecari (50% del mutuo)	2	90.668,53 €
Chirografi	3	12.777,13 €
Totale		110.668,66 €

La Vecchia Gioacchina

Categoria di privilegio	Ordine di soddisfacimento	Importo
Prioritari ex art.13 co. 4-bis l.3/12, Costi procedura	1	2.150,00 €
Privilegio generale	2	83,55 €
Ipotecari (50% del mutuo)	2	90.668,53 €
Chirografi	3	20.277,63 €
Totale		113.179,71 €

Durata del Piano del Consumatore:

La durata del piano del consumatore è argomento particolarmente dibattuto da dottrina e giurisprudenza. Al riguardo, la legge 3/2012 nulla prevede, non rinvenendosi limiti temporali normati.

Tanto premesso la durata del presente piano del consumatore, pari ad anni 9 per entrambi i coniugi, pare del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza della competente sezione del Tribunale Civile di Marsala.

Nel caso di specie la solidità del Piano del Consumatore, nonché la sua sostenibilità è agevolmente assicurata dalla circostanza che entrambi i ricorrenti percepiscono un reddito certo, la cui misura destinata nel piano è ipso facto assicurata.

In sintesi, ed ad avviso dello scrivente professionista, la durata di un Piano del Consumatore è essenzialmente funzione di tre fattori:

- Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del datore di lavoro);
- Il rapporto "rate sostenute/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo;
- Le aspettative di vita dell'indebitato.

In relazione quindi al Piano del Consumatore che ci occupa si è valutato:

- Nel Piano del Consumatore il Reddito percepito dai coniugi non potrà subire contrazioni quantitative,
- La proposta contempla un pagamento rateale sostenibile che soddisfi dapprima i creditori prededucibili ed i privilegiati generali per una quota pari al 100% mentre i restanti creditori secondo le percentuali indicate nella tabella che segue.

PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento dei creditori dei ricorrenti secondo le modalità enunciate negli schema di seguito illustrati.

Monachino Giovanni

Creditore	Categoria di privilegio	Importo debito	Offerta %	Importo offerto	Mesi	importo Rata
O.C.C. "Il Futuro Oltre la Crisi"	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	3.800,00 €	100%	3.800,00	6	633,33
Avv. Giuseppe Bentivegna	Predeuzione	750,00 €	100%	750,00	2	375,00
Comune di Castelvetro	Privilegio generale	2.690,00 €	100%	2.690,00	108	24,91
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Ipotecario	90.668,53 €	50%	45.334,27	108	419,76
Penelope SPV SRL	Chirografo	12.647,84 €	30%	3.794,35	108	35,13
Condominio il Girasole	Chirografo	129,29 €	30%	38,79	108	0,36
Totale		110.685,66 €		56.407,40		480,16

Si analizza dettagliatamente lo schema di sintesi di cui sopra.

La proposta così descritta prevede un preammortamento di otto mesi le cui rate mensili saranno destinate al soddisfacimento dei crediti dell'Organismo di Composizione della Crisi e del legale di parte derivanti dalla procedura de qua ex art.13 co. 4-bis l.3/12.

Il piano rateale, con una moratoria di otto mesi, contempla il pagamento di una pluralità di **rate mensili per un importo pari ad euro 480,16** da ripartire al ceto creditorio secondo gli importi indicati nella tabella di cui sopra.

La Vecchia Gioacchina

Creditore	Categoria di privilegio	Importo debito	Offerta %	Importo offerto	Mesi	importo Rata
O.C.C. "Il Futuro Oltre la Crisi"	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	1.400,00 €	100%	1.400,00	3	466,67
Avv. Giuseppe Bentivegna	Predeuzione	750,00 €	100%	750,00	2	375,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Ipotecario	90.668,53 €	50%	45.334,27	108	419,76
Riscossione Sicilia SpA Palermo	Privilegio generale	83,55 €	100%	83,55	108	0,77
IW Bank spa	Chirografo	20.148,34 €	30%	6.044,50	108	55,97
Condominio il Girasole	Chirografo	129,29 €	30%	38,79	108	0,36
Totale		113.179,71 €		53.651,10		476,86 €

Si analizza dettagliatamente lo schema di sintesi di cui sopra.

La proposta così descritta prevede un preammortamento di cinque mesi le cui rate mensili saranno destinate al soddisfacimento dei crediti dell'Organismo di Composizione della Crisi e del legale di parte derivanti dalla procedura de qua ex art.13 co. 4-bis l.3/12.

Il piano rateale, con una moratoria di cinque mesi, contempla il pagamento di una pluralità di **rate mensili per un importo pari ad euro 476,85** da ripartire al ceto creditorio secondo gli importi indicati nella tabella.

Da quanto sopra esposto si evince come l'impegno mensile complessivo del nucleo familiare, composto dalla somma delle due rate, **ammonterebbe mensilmente ad euro 957,02.**

Il piano rateale complessivo risulta comunque sostenibile dai coniugi consentendo loro di condurre uno stile di vita dignitoso in considerazione peraltro dell'assenza di figli a carico.

Alternativa liquidatoria

Il metro di parametro con l'alternativa liquidatoria ha la finalità di rendere edotto l'On. Tribunale Adito nella Persona del Giudice Delegato, di come la proposta avanzata dal Consumatore soddisfi le ragioni creditorie in un'ottica comparativa.

L'art. 7 co. 1 sui presupposti di ammissibilità, all'uopo sancisce che: *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."*

Orbene, nella fattispecie che ci occupa l'unico creditore privilegiato in ragione al quale deve condursi una valutazione e comparazione con un'alternativa liquidatoria è il mutuo ipotecario contratto con Intesa San Paolo S.p.A.

Sulla scia del citato disposto normativo, la seguente proposta intende garantire al creditore ipotecario un soddisfacimento che sia perlomeno equiparabile a quello che lo stesso realizzerebbe in sede di alienazione dell'immobile sul quale insiste la causa di prelazione e tenendo conto del valore del bene medesimo.

Preliminarmente si precisa che nei calcoli volti alla verifica dell'ipotesi liquidatoria, non si è tenuto conto delle proprietà immobiliari detenute per 1/5 pro indiviso dalla sig.ra La Vecchia, e ciò per la ovvia e sostanziale impossibilità di concreto posizionamento sul mercato delle quote indivise di tali beni in caso di attivazione della procedura liquidatoria.

All'uopo si necessitano alcune considerazioni: la società Intesa Sanpaolo vanta alla data odierna un credito privilegiato pari ad euro 181.337,05 comprensivo e di rate scadute ed impagate, interessi di mora e sanzioni (dall'01/09/2013 al 01/09/2020) e di debito residuo (dal 1/10/2020 al 01/08/2032); il valore dell'immobile su cui insiste l'ipoteca, e che costituisce il criterio di valutazione ai fini della formulazione di un'offerta, è stato quantificato in euro 120.540,00 un valore, dunque, senza altro inferiore rispetto all'ammontare debitorio residuo.

Si ritiene, pertanto, che ai fini della previsione di un'ipotesi di soddisfacimento l'importo offerto al creditore ipotecario non possa che tenere conto del valore del bene sul quale insiste la causa legittima di prelazione ed in ragione delle superiori considerazioni la presente proposta garantisce all'ipotecario un soddisfacimento pari al 50%.

Può convenirsi, che l'ipotesi di piano proposta non arrechi alcun nocumento al creditore privilegiato, che nel caso di specie realizza un soddisfacimento in misura pari all'alternativa liquidatoria tenuto conto del primo ribasso utile ed entro un arco temporale inferiore di un anno rispetto alla naturale scadenza prevista dal piano di ammortamento originario.

Si sottolinea inoltre, che nell'ipotesi di vendita coattiva dell'immobile oggetto dell'esecuzione, oltre ai costi della procedura esecutiva, occorre prevedere che, ai sensi dell'articolo 538 del Codice di Procedura Civile "... quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente"; pertanto si può ipotizzare un ribasso del presumibile valore di vendita dell'immobile, tenuto conto che nella prassi consolidata difficilmente si perviene ad una vendita prima del secondo/terzo incanto nonché dell'aggravio di costi di procedura gravanti sul creditore, almeno pari al 30-35%.

In conclusione il creditore procedente in sede di esecuzione riuscirebbe ad ottenere dal presumibile ricavato dall'alienazione del bene un valore certamente inferiore rispetto a quello offerto dalla presente proposta, poiché al valore di mercato del bene dovrebbero detrarsi i costi della procedura esecutiva nonché il ribasso derivante dal tutt'altro che improbabile e corroborato dalle indagini condotte sulle vendite esecutive sul territorio livello di assenteismo che caratterizza la prima asta nel territorio di riferimento.

La proposta invece riporta un valore di mercato che non contempla eventuali ribassi e costi accessori, fattispecie che si verificherebbe in sede esecutiva, mostrandosi nettamente superiore ad una alternativa liquidatoria.

Sintesi dati Piano del Consumatore	
Reddito mensile	2.239,30 €
Rate mensili dopo l'omologa	957,02 €
Reddito disponibile dopo l'omologa	1.282,28 €
Rapporto rate/reddito dopo l'omologa	43%

CONCLUSIONI

ATTUABILITÀ DEL PIANO E IDONEITÀ AD ASSICURARE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI CREDITORI.

Sulla base della documentazione richiesta ed esaminata può, a ragione, ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, seppur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.

Per i creditori, privi di garanzie, il Piano rappresenta una proposta sostenibile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

Orbene, il nominato Gestore della Crisi stima che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato ex ante, costituisca una soluzione conveniente e di

probabile realizzazione.

**IN VIA SUBORDINATA RICHIESTA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI
DELL'ART 14-TER LEGGE N. 3/12**

L'art. 14-ter co.1 della citata Legge, nel disciplinare la "*Liquidazione del Patrimonio*", prevede che "*il debitore, in stato di sovra indebitamento per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.*"

In subordine, nella non auspicata ipotesi in cui la presente proposta di Piano del Consumatore non trovasse omologa, gli odierni istanti formulano sin d'ora espressa domanda di liquidazione dei propri beni ex art. 14-ter della citata legge.

All'uopo si richiama quanto *ut supra* rappresentato in ordine ai doveri di allegazione previsti dalla richiamata normativa.

In particolare la presente proposta contiene:

- a) una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale degli istanti;
- b) un'analisi delle posizioni debitorie per ciascuno dei debitori;
- c) indicazione delle cause del sovra indebitamento e della diligenza impiegata dell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Orbene, risulta fattivamente normata l'ipotesi di apertura della procedura di liquidazione in ipotesi di conversione dell'accordo o di piano del consumatore.

Nello specifico l'art 14 quater così recita: "*il giudice su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'art 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art 14-bis, comma 2, lett.a).*"

Appare pacifico come la procedura di liquidazione possa essere aperta in via diretta, ovvero a seguito di conversione del piano o accordo in procedura di liquidazione.


SI RICHIEDE

- Ai sensi dell'art. 14-quinquies co. 1 l'emissione del decreto di apertura della procedura di liquidazione;
- Di attribuire al Gestore della crisi, all'uopo designato da questo Organismo nella presente procedura, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la funzione di liquidatore (art. 14-quinquies co. 2 lettera a); si consideri a riguardo che il gestore della crisi designato ha già valutato il totale del passivo come da presente relazione;


- Ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lettera b) venga disposto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Lo scrivente Gestore si riserva di produrre ulteriori documenti od integrazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.


Per presa visione ed accettazione della proposta



La Vecchia Giacchina Elena



Monachino Giovanni



Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo di Composizione della Crisi "Il Futuro Oltre la Crisi" Legge 27 gennaio 2012 n. 3 - D.A. 24 settembre 2014 n. 202.

Il Sottoscritto Dott. Luigi Romano nato a Palermo il 31/05/1965, nella qualità di Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi denominato "Il Futuro Oltre la Crisi" iscritto al n. 174 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia.

DICHIARA

Che l'Organismo di Composizione della Crisi denominato non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

Campobello di Mazara, li

Il Gestore della Crisi

Avv. Carmela Lo Bue

